

## **FONDO DI MOBILITA' 2011**

### **FAQ**

**1) Come vanno considerate ai fini del calcolo della quota dovuta per l'anno 2011 le somme corrisposte nel 2010 a titolo di indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2006-2010 ?**

Le somme erogate nel 2010 a titolo di indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010 sono da considerare facenti parte del trattamento economico lordo utile per il calcolo del fondo di mobilità 2011, secondo le percentuali e le modalità previste nella circolare prot.41753 del 13/09/2011.

Per le somme erogate nel 2010 a titolo di indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2006-2009 sono, invece, da applicare le percentuali previste per il fondo di mobilità 2007-2008-2009-2010, e l'ammontare complessivo di tali emolumenti è da versare in un'unica soluzione sul conto corrente postale n. 36023034, indicando nella causale "*Fondo di mobilità IVC 2006-2009*".

**2) Eventuali somme corrisposte nel 2011 a titolo di arretrati contrattuali per gli anni 2006-2009 vanno considerate ai fini del calcolo della quota dovuta per il fondo di mobilità 2011 ?**

No, eventuali arretrati contrattuali erogati nell'anno 2011, a seguito dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro parte normativa 2006-2009 (biennio economico 2006-2007 siglato il 14/12/2010 e biennio economico 2008-2009 siglato l'1/3/2011), non vanno considerati ai fini del calcolo del fondo di mobilità 2011.